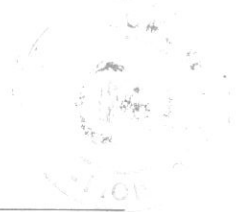




COMUNE DI ACCUMOLI



ORIGINALE

AREA I - AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA

Determinazione n. 117 del 15-11-2019

OGGETTO	<i>Individuazione associazione vincitrice avviso manifestazione di interesse approvato giusta determinazione n. 116/2019</i>
---------	---

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO

- che il Comune di Accumoli il 24 agosto 2016 è stato colpito e distrutto dall'eccezionale evento sismico, noto come sisma centro Italia 2016, come riscontrabile dalla tabella allegata al d.l 189/2016 e s.m.i.;
- che gli eventi sismici sopra richiamati hanno determinato un grave pericolo per l'incolumità delle persone e danneggiamenti a strutture e infrastrutture pubbliche e private, coinvolgendo la quasi totalità del tessuto socio - economico e commerciale di Accumoli;

CONSIDERATO

- che è obbligo delle amministrazioni prossime alla collettività, in ragione del principio di sussidiarietà che discende dall'art.118 della Costituzione, intraprendere ogni azione volta a sostenere la popolazione e, in tale ottica, la ripresa del tessuto socio-economico del territorio comunale;
- che nel territorio di Accumoli, ad iniziativa di privati cittadini, si tiene annualmente la *Rassegna del Cavallo agricolo italiano da tiro pesante rapido*, giunta ormai alla 39esima edizione;
- che con delibera di G.C. n. 136/2019 l'Amministrazione Comunale ha stabilito di offrire un sostegno economico alle associazioni, aventi sede in Accumoli ed operanti sul territorio, che vogliano organizzare la rassegna descritta, al fine di fare fronte alle relative spese, con obbligo per quelle prescelte di svolgere ogni attività inerente la programmazione, la gestione, la cura, la organizzazione, la progettazione e l'anticipazione del pagamento di

ogni servizio connesso alla manifestazione, con esonero del comune da qualsivoglia responsabilità connessa;



EVIDENZIATO

- che il richiamato principio di sussidiarietà orizzontale consente che le Amministrazioni Locali possano avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di compiti e funzioni ad essa assegnati, come sancito dal comma 4 dell'art. 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e dal comma 5 dell'art. 3 del T.U.E.L.;

- che tanto appare consentito anche dall'art. 2 comma 3 dello Statuto Comunale, a norma del quale il Comune *"... ispira la propria azione al principio di solidarietà, operando per il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali"*, nonché dall'art. 4 comma 2 dello Statuto Comunale, a norma del quale il Comune è titolare, tra le altre, anche delle seguenti funzioni amministrative: *"... m) servizi socio assistenziali e di beneficenza secondo quanto previsto e nel rispetto delle competenze di cui al dpr 24 luglio 1977, n. 616; ... p) ogni altro servizio attinente la cura e gli interessi della comunità comunale ed il suo sviluppo economico sociale"*;

- che l'art. 4, comma 6, del D.L. n. 95, convertito in legge n. 135/2012, esclude dal divieto di ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta informazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio- assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato, nonché le associazioni rappresentative , di coordinamento e di supporto degli Enti territoriali locali;

TENUTO CONTO

- che con missiva prot. n. 8141 del 15.10.2019, questo Comune inoltrava richiesta di finanziamento alla Regione Lazio al fine di reperire fondi destinati a sostenere l'evento in oggetto;

- che per le vie brevi la Regione Lazio rassicurava il Comune circa il benevolo accoglimento della richiesta, eventualmente anche tramite organismi controllati;

- che con nota prot. n. 8612 del 2019 Lazio Crea s.p.a., Società interamente partecipata dalla Regione Lazio, istituita giusta Legge Reg. n. 12 del 24 novembre 2014 e posta, tra l'altro, a supporto dell'ufficio relazioni con il pubblico della Regione stessa, inoltrava al Comune un documento verosimilmente assimilabile ad un ordine di acquisto connesso al

presunto acquisto di un "servizio di visibilità (sostegno per la promozione della visibilità istituzionale della Regione Lazio)" della società in house;

- che richiedi gli opportuni chiarimenti sul punto alla Regione e alla società Lazio Crea s.p.a., non essendo intervenuto alcun accordo contrattuale, la Società chiariva per le vie brevi come l'inoltro del documento assunto al protocollo comunale n. 8612/2019 fosse il frutto di un mero errore, poiché trattasi di atto nella prassi rivolto a rapporti privatistici. Il documento non era pertanto da considerarsi quale atto contrattuale, bensì mero atto di intenti volto alla erogazione del contributo originariamente richiesto alla Regione Lazio relativamente all'evento in oggetto;

- che a tal riprova si poneva la missiva a mezzo mail di chiarimenti inoltrata in data 7 novembre 2019 dalla casella di posta sindacale a Lazio crea s.p.a. (prot. n. 8796/2019), nella quale espressamente si domandava *"al fine della elargizione del contributo da voi reso noto con la nota Vs protocollo 21399/2019 è sufficiente la dichiarazione della sottoscritta dell'avvenuta realizzazione della manifestazione?"* riscontrata dalla Società in house, con missiva sopraggiunta a mezzo mail in pari data (prot. n. 8796/19), a mezzo della quale la Lazio Crea s.p.a. specificava che: *"sì, è sufficiente, magari con un minimo di dettagli sullo svolgimento della manifestazione, anche in riferimento alla visibilità data alla Regione Lazio"*;

- che pertanto, con tale chiarimento, Lazio Crea confermava quanto anticipato per le vie brevi, acclarando: a) la natura di contributo regionale della somma destinata al Comune ed ammontante a € 4.000,00; b) la destinazione del contributo medesimo alla rassegna in oggetto (39esima rassegna equina); c) la necessità di provvedere, da parte del Comune, a dettagliare, mediante rendicontazione, l'evento alla Regione a conclusione della manifestazione; d) la necessità di attribuire visibilità alla Regione stessa (non anche a Lazio Crea s.p.a.), grazie alla quale sarà consentita l'organizzazione dell'evento;

- che allo stesso tempo, con apposita nota prot. n. 8526/2019, il Comune di Accumoli richiedeva anche alla Comunità Montana del Velino – VI Zona, l'assegnazione di un contributo relativamente alla manifestazione della 39esima rassegna equina;

- che con nota prot. n. 2059/2019, assunta al prot. del Comune di Accumoli al n. 8798 del 07.11.2019, la Comunità Montana del Velino - VI Zona, riscontrava la richiesta pervenuta dalla scrivente Amministrazione accordando la stessa e ritenendola ammissibile, per complessivi € 2.000,00, sui fondi Bim residui 2018;

- che alla luce di tutto quanto sopra specificato, pertanto, i fondi complessivamente reperiti al fine di assegnare il contributo relativamente alla rassegna in oggetto ammontavano ad € 6.000,00 (di cui nello specifico € 4.000,00 reperiti per il tramite della Regione Lazio ed € 2.000,00 per il tramite della Comunità Montana del Velino – VI Zona)

RICHIAMATA

- la determinazione n. 116/2019 con la quale l'Area Amministrativa, dopo aver dato atto che il contributo finanziabile per la rassegna equina sarebbe ammontato ad un massimo di € 6.000,00, allo scopo di offrire massima visibilità all'iniziativa *de qua*, approvava apposito *"Avviso di manifestazione di interesse finalizzato alla erogazione del contributo all'associazione che si incarichi di organizzare, programmare, gestire, dirigere e concludere la 39esima rassegna equina del cavallo italiano da tiro pesante in Accumoli"*;

CONSIDERATO

- che il sopracitato avviso era rivolto esclusivamente alle associazioni presenti sul territorio e aventi sede legale in Accumoli;
- che il medesimo Avviso approvato giusta determinazione A.A. n. 116/2019 prevedeva che alla/e Associazione/i sarebbe stato riconosciuto *"... il rimborso delle sole spese sostenute, entro il complessivo tetto massimo di € 6.000,00, comprovate con ricevute o altra documentazione contabile quietanzata e strettamente attinenti l'evento della rassegna ..."* specificando altresì che *"nel caso in cui una sola associazione ... presenti istanza per l'assegnazione del contributo, l'importo erogabile verrà a quest'ultima direttamente assegnato e verrà a questa liquidato previa rendicontazione documentata e quietanzata delle spese sostenute ..."* mentre *"nel caso in cui due o più associazioni ... presentino istanza per l'assegnazione del contributo quest'ultimo verrà assegnato pro quota ad ogni associazione ... rimanendo comunque entro il limite complessivo di € 6.000,00 ..."*;
- che il termine entro il quale presentare al Comune la citata manifestazione di interesse veniva fissato per il giorno giovedì 14 novembre 2019;

PRESO ATTO

- che in data 13.11.2019, giusta nota assunta in pari data al prot. n. 8957/2019, perveniva alla scrivente Amministrazione la domanda di partecipazione all'avviso da parte dell'Associazione "Amici di Grisciano", in persona del Presidente *pro-tempore* Sig. Luigi Cafini;
- che alla suddetta istanza venivano allegati, come richiesto, copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto dell'Associazione stessa, nonché copia della Carta di identità del Presidente *pro-tempore* dell'Associazione, Sig. Luigi Cafini;
- che alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze di partecipazione la suddetta domanda risultava l'unica pervenuta alla scrivente Amministrazione;

RILEVATO

- che la sopramenzionata domanda di partecipazione (assunta al prot. n. 8957 del 13.11.2019) risulta tempestiva, essendo stata presentata entro il termine ultimo previsto nell'apposito avviso (fissato per il giorno 14.11.2019);
- che la domanda suddetta (prot. n. 8957/2019) risulta presentata dal soggetto legittimato (Sig. Luigi Cafini, Presidente dell'Associazione) ed alla stessa risultano altresì allegati tutti i documenti richiesti (copia Atto costitutivo e Statuto dell'Associazione, copia documento di identità della Carta di identità del legale rapp.te pro-tempore dell'Associazione);
- che l'Associazione "Amici di Grisciano", così come autocertificato ex artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e come riscontrato tramite verifica dell'Atto costitutivo e dello Statuto associativo (depositati dall'associazione stessa unitamente alla domanda di partecipazione), risulta avere sede legale in Accumoli, nello specifico in frazione Grisciano;

VISTI

- il D.lgs 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- la deliberazione di C.C. 36/2019;
- l'art. 107 del T.U.E.L.;
- il decreto sindacale n. 12 del 26 settembre 2019 di nomina della Dott.ssa Sara Giampietri a Responsabile dell'Area I e titolare di P.O.;
- la legge n. 241/1990, con specifico riferimento agli artt. 5 e 6;
- la deliberazione di G.C. n. 136/2019;
- la determinazione A.A. n. 116/2019, per mezzo della quale il Responsabile dell'Area Amministrativa, Dott.ssa Sara Giampietri nominava *"... responsabile del procedimento relativo alla individuazione della associazione o delle associazioni che risulteranno vittoriose nella presente manifestazione di interesse la persona del Dott. Francesco Paolo di Pancrazio, dipendente del Comune di Accumoli in possesso delle competenze necessarie a svolgere tale ruolo, attribuendo allo stesso il potere di sottoscrivere anche il provvedimento finale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 5 e 6 della legge n. 241/1990"*,

DETERMINA

- 1) di considerare la premessa in narrativa parte integrante del presente dispositivo;

- 2) di PRENDERE ATTO che - alla luce dei riscontri effettuati in ordine all'unica istanza di partecipazione pervenuta, così come in premessa meglio specificati - l'Associazione "Amici di Grisciano" risulta unica vincitrice dell'avviso approvato con determinazione A.A. n. 116/2019 relativamente alla rassegna in oggetto;
- 3) di pubblicare la presente determinazione all'Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- 4) di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia formale parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- 5) di dare atto che la presente determinazione va comunicata per conoscenza alla Giunta Comunale, per il tramite del Segretario Comunale, nonché inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal Settore Segreteria;
- 6) di rappresentare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento secondo le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010, n. 104, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni;

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Di Pancrazio Francesco Paolo



RELATA di PUBBLICAZIONE all'ALBO PRETORIO

Si attesta che copia della presente Determinazione è stata affissa all'ALBO PRETORIO on-line del Comune di Accumoli in data *15.11.2019* per 15 giorni consecutivi.

N. *1083* del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI, *15.11.2019*

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Di pancrazio Francesco Paolo



